

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni
nel Comune di Villa Luganese

(del 4 ottobre 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Abbiamo il piacere di sottoporvi, per esame ed approvazione, il progetto di dettaglio del raggruppamento terreni, con strade, nel Comune di Villa Luganese, il cui progetto di massima venne approvato da codesto Gran Consiglio il 29 gennaio 1962 unitamente a quello di Cadro.

La Commissione della Gestione, in occasione dell'esame dei progetti di massima dei due raggruppamenti, così si esprimeva nel suo rapporto del 4 gennaio 1962 (relatore on. Rossi-Bertoni):

« Dall'attento esame del messaggio e dell'incarto concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di massima del raggruppamento terreni nei Comuni di Cadro e Villa Luganese, appare oltremodo chiaro che l'opera prevista trova la sua piena giustificazione, in quanto la stessa costituisce la continuazione naturale di quella iniziata con i raggruppamenti di Pregassona e Cureggia e che ovviamente dovrebbe concludersi con il raggruppamento dei terreni del Comune di Sonvico.

In ambedue i Comuni i terreni sono eccessivamente frazionati. A Cadro, nei 240 ettari si contano 3300 fondi, quindi 14 fondi di mq. 740 per ettaro. Alcuni proprietari posseggono 68 particelle catastali di cui 58 agricole. A Villa Luganese le particelle attuali sono 2100 con una superficie media di mq. 470 e possono raggiungere i 120 per proprietario e quelle agricole i 105.

A opera ultimata, le particelle catastali si ridurrebbero, a Cadro, a 700 di cui 400 agricole con una superficie media di mq. 5000, mentre nel Comune di Villa Luganese passerebbero a 400 con una diminuzione da 21 a 4 per ha. e con una superficie media di 2450 mq. Le zone boschive situate in prossimità dei monti verranno trattate come zone forestali e nelle stesse verrà eseguito il solo aggiornamento della mappa esistente.

La rete stradale progettata, tenuto conto della topografia del terreno, appare ben studiata e la vostra Commissione trova saggia la decisione di non realizzare la strada d'accesso dell'Alpe Bolla (preventivo franchi 150.000,—) prevista nel primo progetto (data la modestissima importanza dell'alpe); invece, per le ragioni sostenute dal Municipio di Villa Luganese, ritiene che Cassin, Rosta e Creda siano allacciate al paese da una strada invece che da una mulattiera o da un semplice sentiero.

Concludendo, la vostra Commissione della Gestione è convinta che questi raggruppamenti di terreni miglioreranno il reddito agricolo delle popolazioni di Cadro e di Villa Luganese e per questa ragione vi invitiamo ad approvare il progetto di decreto legislativo sottoposto al vostro esame ».

Sulla base dei progetti di massima e delle osservazioni della Commissione della Gestione, i due consorzi hanno fatto elaborare i progetti di dettaglio.

Senonchè, mentre le Autorità di Villa hanno accettato le condizioni disciplinanti le costruzioni nella zona di raggruppamento e più precisamente la norma per cui nuove costruzioni potranno venir ammesse soltanto là dove esiste una fognatura o un progetto di fognatura già approvato e finanziato dal Comune e da eseguire entro un termine di 5 anni, a Cadro l'esigenza di questa norma ha trovato seri ostacoli.

Mentre continuano le trattative fra Autorità cantonale e consortile, riteniamo opportuno far proseguire il progetto di Villa. Esso tien conto delle osservazioni della Commissione della Gestione e di quelle formulate durante l'esame in luogo dai competenti Uffici cantonale e federale delle bonifiche fondiari, avvenuto il 19 luglio 1966. In una successiva riunione tenuta a Bellinzona l'8 giugno veniva convenuto con le Autorità forestali di estendere il raggruppamento anche all'esigua superficie boschiva di proprietà privata. In tal modo il comprensorio somma a 95 ettari in totale, con 2020 particelle. Si prevede di ridurle a 400 con il nuovo riparto.

Trattasi dunque di un raggruppamento assai modesto.

Il progetto di dettaglio è stato approvato in via definitiva dall'Ufficio federale delle bonifiche il 4 agosto 1967.

OPERE PREVISTE E PREVENTIVO

La rete stradale, come rileva il progettista nella relazione tecnica, è stata studiata seguendo criteri di stretta economia, compatibilmente con le esigenze imposte dai mezzi meccanici oggi impiegati nell'agricoltura.

Le opere si riassumono come segue :

1) Rete stradale

— strade principali larghezze m. 2.60 - 2.90 - 3.20 + 0.30 banchina, lunghezza ml. 2233	Fr. 245.111,—
— strade (jeep) larghezza m. 2.20 + 0.30 banchina, lunghezza m. 2776	Fr. 127.700,—
— sentieri ml. 1600	Fr. 11.000,—

Totale rete stradale	Fr. 383.811,—
----------------------	---------------

2) Espropriazioni e ricostruzioni	Fr. 20.000,—
3) Strade di nuovo riparto	Fr. 15.000,—
4) Progetto, direzione, assistenza	Fr. 30.000,—
5) Misurazione fotogrammetrica	Fr. 20.000,—
6) Raggruppamento terreni (95 ha.)	Fr. 93.575,—
7) Imprevisti generali	Fr. 37.614,—
8) Aumenti salari al 1. gennaio 1967	Fr. 20.000,—

Costo totale	Fr. 620.000,—
--------------	---------------

pari a Fr. 6.500,— per ettaro.

Riteniamo questo costo giustificato se si pon mente all'esiguità del comprensorio, alla topografia ed alla importanza economica della zona.

Per quanto concerne i vincoli di sussidio osserviamo che l'Assemblea comunale del gennaio 1967 ha accettato all'unanimità la clausola limitativa secondo la quale si concederanno licenze di costruzione soltanto là dove esistono le fognature o per lo meno là dove i relativi progetti sono già stati approvati dall'Assemblea comunale con lo stanziamento del credito per l'esecuzione.

Osserviamo da ultimo che questo progetto ha già formato oggetto di un primo esame in luogo da parte della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie il 3 luglio 1967.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo agli atti del progetto ed al rapporto del progettista.

Ciò premesso, vi proponiamo onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'approvazione dell'annesso progetto di raggruppamento e lo stanziamento in favore di quest'opera del sussidio cantonale del 30 % sul preventivo di Fr. 620.000,—.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

p. o. Il Cancelliere :

A. Righetti

Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
ed il sussidiamento delle opere di raggruppamento
nel Comune di Villa Luganese

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 ottobre 1967 n. 1478 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto ed il preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni con rete stradale, nel Comune di Villa Luganese, sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti, sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di Fr. 620.000,— ossia al massimo Fr. 186.000,—.

Art. 3. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 4. — Il capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla delegazione consortile, dovranno essere sottoposti rispettivamente per approvazione e ratifica al Dipartimento dell'economia pubblica.

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

Art. 5. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile, dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 6. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati e bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali ;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi, da parte del Consorzio, sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 7. — La concessione del sussidio è vincolata all'adozione da parte del Comune di un piano indicativo indicante la zona agricola da quella urbana e della norma per cui nuove costruzioni saranno ammesse soltanto nelle zone provviste di infrastrutture, in particolare di collettori di fognatura facenti capo ad una camera di depurazione, pozzi perdenti esclusi, o dove i progetti di fognatura sono approvati e finanziati dall'Autorità comunale e verranno eseguiti nel termine di 5 anni.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto dopo l'approvazione delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle medesime sarà ammesso.
